



**Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 3715/2024, Tricomi Salvatore c./Messina Servizi Bene Comune SpA (giudizio di merito) – Notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del decreto emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro.**

In esecuzione della autorizzazione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, emessa con decreto del 16.04.2025 nell'ambito del procedimento R.G. n. 3715/2024, Tricomi Salvatore c./Messinaservizi Bene Comune SpA, con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti di causa notificati a mezzo *pec* dall'avvocato di parte ricorrente:

- ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare presentato dal sig. Tricomi Salvatore;
- memoria di costituzione della Messinaservizi Bene Comune SpA;
- decreto di fissazione udienza del 09.07.2024 emesso dal Tribunale di Messina, Sez. Lavoro;
- decreto del 01.03.2025 emesso dal Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, in parziale modifica del decreto del 09.07.2024;
- decreto di fissazione udienza del 16.04.2025 emesso dal Tribunale di Messina, Sez. Lavoro;
- procura alla lite sottoscritta dal ricorrente e autenticata dall'avvocato Giuseppe Tribulato;
- istanza di pubblicazione sul sito web istituzionale della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. del 28.04.2025 notificata dall'avvocato Giuseppe Tribulato.

Il Direttore Generale  
Ing. Michele Trimboli

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

Sezione Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.**

nell'interesse del sig. TRICOMI SALVATORE, nato il 28.08.2002 a Messina (codice fiscale TRCSV02M28F158Y) ed ivi residente in via Gerobino Pilli, pal. T Scala B int. 11, elettivamente domiciliato in Messina via Felice Bisazza n. 30 presso lo studio (tel. 090675520) dell'avv. Giuseppe Tribulato (codice fiscale TRBGPP69E28C351W) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura resa su atto separato depositato telematicamente da intendersi apposta in calce al presente, che richiede di volere ricevere ogni comunicazione e notifica di legge al seguente indirizzo pec: [studiotribulato@pec.giuffre.it](mailto:studiotribulato@pec.giuffre.it);

ricorrente

contro

- MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A. (codice fiscale 03459080838) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede legale in Piazza Unione Europea, Messina (presso la Casa Municipale), pec: [messinaservizibenecomune@pec.it](mailto:messinaservizibenecomune@pec.it);

resistente

e nei confronti dei sig.ri

- ARENA PLACIDO GABRIELE, nato il 22.02.2000 in Messina, ivi residente in Via Giuseppe Vinci, isolato pal. 10 (Frazione Contesse);

- GIORDANO ALBERTO, nato il 17.07.1995 in Messina, ivi residente in Via Comunale Santo n. 93, lett. A (Frazione Santo);

controinteressati

**per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari**

nei limiti dell'interesse del ricorrente

1) della Graduatoria Definitiva Intermedia del Concorso Pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 55 Operatori Liv. 1 CCNL Utilitalia, con contratto di apprendistato professionalizzante, pubblicata in data 10.05.2024;

2) della nota prot. n. 7062 del 10.05.2024 con la quale veniva comunicata l'esclusione con riserva di riesame del sig. Tricomi Salvatore dalla predetta graduatoria definitiva per l'asserito *<<mancato completamento del ciclo di studi dopo la licenza media – mancato assolvimento dell'obbligo scolastico>>*;

3) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione,



## **e per l'accertamento del diritto**

del ricorrente al (re)inserimento in graduatoria nella posizione n. 41 con il punteggio finale di 31,05 (di cui punti 6 per i titoli e punti 25,05 per il test) utile ai fini dell'assunzione nonché del diritto dello stesso all'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, alle dipendenze della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. con la qualifica di Operatore Liv. 1 del CCNL Utilitalia.

\*\*\*\*\*

### **PREMESSE IN FATTO**

La Messinaservizi Bene Comune S.p.a., Società in house providing del Comune di Messina, in data 16.05.2023, pubblicava Avviso di Selezione Pubblica per titoli ed esami ([all. 1](#)) per l'assunzione di n. 55 Operatori Liv. 1 CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato professionalizzante.

L'istante partecipava alla selezione pubblica ed all'esito della valutazione dei titoli posseduti e del test effettuato, veniva collocato al posto n. 41 della Graduatoria Provvisoria ([all. 2](#)) pubblicata dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.a. con il punteggio totale di 31,05 (6 per titoli e 25,05 per test), utile ai fini dell'assunzione.

Con nota n. prot. 7062 del 10.05.2024 ([all. 3](#)) la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. comunicava all'istante la sua esclusione con riserva di riesame dalla graduatoria definitiva ([all. 4](#)) a seguito della mancata prova di documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo scolastico e nello specifico l'attestazione dell'avvenuta frequenza dopo il conseguimento della licenza media del percorso di formazione professionale regionale frequentato presso l'ANFE di Piazza Crisafulli Messina (ente accreditato dalla Regione Siciliana).

Nella stessa nota n. 7062 del 10.05.2024 la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. dava atto di avere richiesto con nota prot. n. 4499/2024 del 22.03.2024 al Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana l'ostensione della documentazione avente per oggetto l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed in mancanza di riscontro, deciso di escludere dalla graduatoria il Tricomi precisando che *<<l'esclusione è dettata da esigenze di celerità nella prosecuzione dell'attività assuntiva e che l'omessa verifica dei titoli ovvero l'eventuale non veridicità o insussistenza degli stessi darebbe luogo ad un contratto di lavoro nullo ai sensi del D.lvo n. 175/2016, art. 19 >>*.

Con atto stragiudiziale recapitato con pec del 12.06.2024 ([all. 5](#)) il Tricomi Salvatore richiedeva il riesame dalla propria esclusione dalla graduatoria facendo presente di avere già protocollato in data 03.04.2024 (n. 5024) la propria autocertificazione ([all. 6](#)) resa ai sensi degli artt. 46-48 del DPR 445/2000, nel quale aveva dichiarato di avere frequentato per gli anni 2016/2017 e 2017/2018 il Corso di Formazione Professionale ANFE di Piazza Crisafulli Messina, riconosciuto



dalla Regione Siciliana.

Con la predetta pec del 12.06.2024 veniva anche allegata la autocertificazione ([all. 7](#)) firmata dai genitori del ricorrente (sig.ri Tricomi Davide e Perticare Valentina) nel quale gli stessi dichiaravano di avere iscritto il proprio figlio sig. Tricomi Salvatore, nato a Messina il 28.08.2002, successivamente all'acquisizione del diploma di scuola media, al corso per parrucchiere svolto dall'ANFE di Messina (ente accreditato per la formazione professionale dalla Regione Siciliana); che tale corso è stato frequentato dal predetto negli anni 2016/2017 e 2017/2018 in adempimento degli obblighi scolastici e che gli stessi quali genitori esercenti la patria potestà non sono mai stati destinatari, di denunce o provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'inadempimento agli obblighi scolastici da parte del proprio figlio Salvatore Tricomi.

Sempre nel predetto atto stragiudiziale del 12.06.2024 il ricorrente faceva presente che **nella domanda presentata on-line aveva dichiarato di essere in possesso anche del requisito di ammissione di cui all'art. 2 lett. l) dell'Avviso di Selezione Pubblica (assolvimento istruzione obbligatoria) e lo stesso avviso di selezione all'art. 6 espressamente prevedeva che << Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda on-line sono considerate dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci >>**, ciò posto chiedeva di conoscere da quali elementi anche presuntivi la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. aveva desunto la non veridicità o l'inattendibilità delle autocertificazioni prodotte tali da sorreggere la decisione di escluderlo dalla graduatoria finale sebbene con riserva di riesame.

Ad oggi l'atto stragiudiziale non è stato riscontrato né l'istante risulta reinserito nella Graduatoria Definitiva Intermedia, comparando viceversa tra i candidati esclusi con riserva di riesame per mancanza del requisito di ammissione ([all. 4](#)).

\*\*\*\*\*

I provvedimenti sopradescritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi del ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

**- I) Violazione del CCNL Servizi Ambientali Unitalia del 2016, del Regolamento del Personale di Messinaservizi (rev. 3 del 12.12.2022) e del DPR 487/1994.**

Il posto messo a selezione è il più basso previsto dal CCNL Servizi Ambientali Unitalia (**all. 13**): <<1° LIVELLO PROFESSIONALE *Declaratoria: Lavoratori che, adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, oltre a svolgere le mansioni ricomprese nel livello J, eseguono la propria attività anche utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il*



*possesso della patente di categoria B, esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale >>;*

*<< LIVELLO PROFESSIONALE J Declaratoria Lavoratori che eseguono operazioni semplici, a contenuto manuale, con l'utilizzo di attrezzature, macchinari o strumenti, che non richiede conoscenze professionali specifiche, né la conduzione di veicoli, ma un periodo minimo di pratica.>>.*

Il predetto CCNL non richiede per l'accesso alla qualifica alcun titolo o requisito culturale proprio in virtù delle mansioni ascrivibili al posto de quo.

Anche il Regolamento del Personale di Messinaservizi Bene Comune S.p.a. ([all. 12](#)) non prevede alcun titolo di studio o requisito particolare per l'accesso alla citata qualifica.

Il Bando di Selezione viceversa all'art. 2 (requisiti di ammissione) lettera l) prevede il ***<<possesso titolo di studio comprovante l'assolvimento della istruzione obbligatoria ai sensi del DM 139/2007 (o titolo equivalente per i cittadini non italiani) >>***.

La formulazione utilizzata è errata (*contra legem*) ed induce in errore laddove nell'ordinamento giuridico Italiano non esiste un titolo di studio comprovante l'assolvimento dell'obbligo scolastico perché a mente del richiamato DM 139/2007 (art. 1) l'obbligo scolastico termina dopo 10 anni di istruzione (obbligatoria) e, pertanto, al compimento del 16 anno di età senza il rilascio di alcun attestato o titolo comprovante la circostanza (teoricamente l'alunno potrebbe non avere nemmeno conseguito la licenza elementare o media al compimento dei sedici anni di età).

È del pari notorio che la licenza superiore (diploma) viene conseguita solo qualora l'alunno decida di proseguire gli studi (cessato il periodo di istruzione obbligatoria) e generalmente avviene tra i 18 ed i 19 anni di età.

Infine il DPR 487/1994 all'art. 2 (requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego) prevede che i bandi possono indicare il possesso di un titolo di studio o di titoli esperienziali e mai l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Pertanto la locuzione indicata nel bando di selezione è da ritenersi *contra legem* laddove il datore di lavoro poteva al più richiedere il possesso di uno specifico titolo di studio e gli unici titoli di studio conseguibili entro il 16 anno di età (istruzione obbligatoria) erano la licenza elementare e la licenza media (titoli posseduti dall'istante) ma non poteva richiedere di comprovare l'ulteriore requisito, *rectius* l'ulteriore circostanza, quale l'aver assolto all'istruzione obbligatoria e, pertanto, l'aver frequentato la scuola per dieci anni fino al compimento dei 16 anni d'età.

Si chiede, pertanto, all'Il.mo Tribunale adito di disapplicare/annullare in parte qua il contenuto del bando accertando e dichiarando che per possesso di titolo comprovante l'assolvimento dell'obbligo scolastico deve intendersi al più il possesso della licenza media avuto riguardo alla natura



e caratteristica del posto messo a selezione, a quanto previsto dal DM n. 139/2007 ed al contenuto del DPR 487/1994.

L'esclusione del sig. Tricomi Salvatore dalla Graduatoria Finale Intermedia pubblicata il 10.05.2024 deve pertanto considerarsi illegittima ed immotivata; lo stesso ha interesse e diritto al reinserimento in graduatoria con il punteggio in precedenza assegnato punti 31,05 al posto n. 41 come da titoli autocertificati nella domanda on line e già prodotti alla Messinaservizi S.p.a. ([all. 10](#)).

\*\*\*\*\*

**- II) Violazione e falsa applicazione di legge: D.M. n. 139/2007, art. 1 comma 1 ed art. 4 comma 1; L. n. 296/2006 art. 1 commi 622 e 624; DPR 445/2000 artt. 46-48 ed artt. 71 e 75; art. 2697, 2 comma, c.c.; Difetto di istruttoria e di motivazione.**

L'art. 2 lett. l) del bando di selezione, prevedeva testualmente tra i requisiti di ammissione il << *possesso titolo di studio comprovante l'assolvimento della istruzione obbligatoria a sensi del D.M. 139/20027 (o titolo equipollente per i cittadini non italiani)* >>.

L'istruzione obbligatoria a mente dell'art. 1 comma 1 del D.M. 139/2007 è impartita per almeno dieci anni e, pertanto, cessa al compimento dei 16 anni, è può avvenire anche con riferimento a percorsi di formazione professionale.

A mente dell'art. 4 comma 1 del D.M. n. 139/2007, << la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione è rilasciata a domanda ...e per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età è rilasciata d'ufficio >>.

Ciò posto il sig. Tricomi Salvatore aveva prodotto il diploma di licenzia media conseguito all'esito dell'anno scolastico 2015/2016 e, pertanto all'età di quattordici anni ([all. 8](#)).

Lo stesso fino al compimento dei sedici anni è stato iscritto ed ha frequentato negli anni 2016/2017 e 2017/2018 un corso di formazione professionale per parrucchiere presso l'A.N.F.E. di Messina (ente di formazione accreditato presso la Regione Siciliana).

Il sig. Tricomi Salvatore con pec del 2 aprile 2024 e del 19 aprile 2024 ([all. 9](#)) ha anche chiesto alla Regione Siciliana il rilascio dell'Attestazione di Frequenza del predetto corso di formazione senza avere ad oggi alcun riscontro.

Anche la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. nella nota prot. 7062 del 10.05.2024 (di esclusione con riserva) confermava di avere essa stessa richiesto al Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana la documentazione comprovante la frequentazione del predetto corso di formazione e comunque l'ostensione della documentazione avente per oggetto l'assolvimento dell'obbligo scolastico, senza avere avuto alcun riscontro.

Ciò posto essendo indubbio che a mente dell'art. 1 del D.M. n. 139/2007 è l'ente pubblico (Stato Italiano o Regione Siciliana, nel caso in esame) che deve rilasciare la documentazione



comprovante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, le inefficienze/incapacità dell'ente certificatore non possono ricadere sul Tricomi che, salvo prova contraria, deve considerarsi avere adempiuto agli obblighi di istruzione obbligatoria previsti all'art. 2 lett. 1) del bando qualora abbia certificato ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000 il possesso del requisito previsto nel bando.

**Il sig. Tricomi Salvatore nella domanda presentata on-line ha dichiarato di essere in possesso anche del requisito di ammissione di cui all'art. 2 lett. 1) dell'Avviso di Selezione Pubblica (assolvimento istruzione obbligatoria) e lo stesso avviso di selezione all'art. 6 espressamente prevedeva che << Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda on-line sono considerate dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci >>.**

Ciò posto il requisito de quo deve considerarsi pertanto posseduto salvi gli esiti dei controlli che la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. può sempre compiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del DPR 445/2000, e solo qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante decade ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del DPR 445/2000 dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace.

**Orbene la dichiarazione resa unitamente alla presentazione della domanda di ammissione alla selezione, e la successiva Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000), protocollata al n. 5024 del 03.04.2024, comprovano l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico da parte del Tricomi salvo la prova del contrario a carico della Messinaservizi S.p.a. della mendacità/inattendibilità della dichiarazione resa.**

Anche la certificazione resa dei genitori del ricorrente trasmessa con la pec del 12.06.2024 rafforza la veridicità dell'autocertificazione resa dal Tricomi e prova l'assolvimento dell'obbligo scolastico per cui è causa.

Il provvedimento di esclusione deve pertanto considerarsi illegittimo e comunque adottato in difetto di istruttoria e di motivazione laddove dal mancato riscontro da parte della Regione Siciliana alla richiesta di ostensione avanzata sia dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.a. che dallo stesso ricorrente (con pec del 02.04.2024 e del 19.04.2024 – all. 9) non può affatto desumersi la mancata iscrizione e frequentazione del corso di formazione ANFE in mancanza di ulteriori elementi anche presuntivi non evincibili dalla nota prot. 7062 del \0.05.2024 e, ad oggi, mai comunicati in riscontro alla richiesta inoltrata con la pec del 12.06.2024.

Si rammenta che **per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato l'autocertificazione sebbene non assume il valore di certezza pubblica, attenua all'interno del singolo procedimento**



**l'onere delle dimostrazioni che il privato è tenuto ad offrire, ed il relativo contenuto così come la sua valenza probatoria rimangono validi sino alla prova del contrario da parte dell'ente interessato:**

- cfr: La dichiarazione sostitutiva di certificazioni ha una funzione non certificatoria, ma solo di allegazione infraprocedimentale di affermazioni circa fatti o stati di cui si domanda la dimostrazione. L'Amministrazione, al di là dei controlli a campione, è tenuta a verificarla ogni qualvolta sorgono fondati dubbi sulla veridicità del dichiarato (art. 71, d.P.R. n. 445 del 2000) e una volta che sia comunque, anche aliunde, entrata nella certezza della non veridicità, ha il dovere di trarne senz'altro le conseguenze. L'autocertificazione, infatti, non costruisce certezze pubbliche, ma solo attenua e precariamente all'interno del singolo procedimento l'onere delle dimostrazioni che il privato sarebbe tenuto ad offrire tramite documenti pubblici. In ragione di questa stretta finalità semplificatoria, il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria. In questo quadro, il patrimonio conoscitivo dell'Amministrazione, anche altrove formato, non soffre restrizioni o preclusioni nell'utilizzazione per effetto dell'autonomia dei procedimenti amministrativi; la sua utilizzazione anche in procedimenti diversi è resa, anzi, doverosa dal principio generale di buona amministrazione. (Riforma Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, n. 322 del 2007). Consiglio di Stato, sez. VI, 11/05/2011, n. 2781 – [anche Consiglio di Stato, sez. V, 14/04/2008, n. 1608].

L'esclusione del sig. Tricomi Salvatore dalla Graduatoria Finale Intermedia pubblicata il 10.05.2024 deve pertanto considerarsi illegittima ed immotivata; lo stesso ha interesse e diritto al reinserimento in graduatoria con il punteggio in precedenza assegnato punti 31,05 al posto n. 41 come da titoli autocertificati nella domanda on line e già prodotti alla Messinaservizi S.p.a. ([all. 10](#)).

\*\*\*\*\*

### **Sul pregiudizio grave ed irreparabile**

L'istante ad oggi è disoccupato ([all. 14](#)) e l'illegittima esclusione dalla graduatoria finale gli preclude la possibilità di essere assunto dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.a.

Il Tricomi prima del provvedimento di esclusione risultava posizionato al posto n. 41 con il punteggio di 31,05, utile ai fini della presa di servizio considerato che i posti messi a selezione pubblica sono 55.

Consta, infine, che il datore di lavoro ha già effettuato le prime assunzioni in servizio (circa 20) e a breve dovrà completare le assunzioni di tutti gli aventi diritto.

Si chiede pertanto all'On.le Collegio adito di annullare/sospendere in via d'urgenza il provvedimento di esclusione dalla graduatoria esitato dalla Messinaservizi S.p.a e comunque di adottare ogni idonea misura cautelare volta a salvaguardare il posto di lavoro per cui è causa.

\*\*\*\*\*

### **Ove occorra. Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.**

Il presente ricorso sarà notificato ai sig.ri Arena Placido Gabriele e Giordano Alberto quali controinteressati inseriti nella Graduatoria Definitiva Intermedia ai posti n. 55 e 54 (sui 55 contratti messi a selezione pubblica).



Qualora l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella Graduatoria Definitiva Intermedia, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i luoghi di residenza si chiede di potere provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web della Messinaservizi Bene Comune S.p.a.

\*\*\*\*\*

### PQM

Il sig. Tricomi Salvatore, rappresentato e difeso come in atti chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti sia in via cautelare che nel merito, in accoglimento del ricorso, voglia,

- 1) in via cautelare: sospendere / annullare la nota n. prot. 7062 del 10.05.2024, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al (re)inserimento nella Graduatoria Definitiva Intermedia nella posizione n. 41 con il punteggio finale di 31,05 (di cui punti 6 per i titoli e punti 25,05 per il test) ed il diritto dello stesso all'assunzione alle dipendenze della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. con contratto di apprendistato professionalizzante, qualifica di Operatore Liv. 1 del CCNL Utilitalia;

- 2) nel merito: sospendere / annullare la nota n. prot. 7062 del 10.05.2024, accertare e dichiarare il diritto dell'istante al (re)inserimento nella Graduatoria Definitiva Intermedia nella posizione n. 41 con il punteggio finale di 31,05 (di cui punti 6 per i titoli e punti 25,05 per il test) ed il diritto dello stesso all'assunzione alle dipendenze della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. con contratto di apprendistato professionalizzante, qualifica di Operatore Liv. 1 del CCNL Utilitalia.

Con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, e restituzione del contributo unificato.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato.

In via istruttoria:

- si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:

a) *Vero non che quale genitore ha iscritto il sig. Tricomi Salvatore, nato a Messina il 28.08.2002, successivamente all'acquisizione del diploma di scuola media, al corso per parrucchiere svolto dall'ANFE di Messina (ente accreditato per la formazione professionale dalla Regione Siciliana);*

b) *Vero o non che tale corso è stato frequentato dal predetto negli anni 2016/2017 e 2017/2018 che quale genitore all'epoca esercente la patria potestà non è mai stato destinatario di denunce o provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'inadempimento agli obblighi scolastici da parte del sig. Salvatore Tricomi;*

si indicano quali testi i sig.ri Tricomi Davide e Perticare Valentina.



Si allega:

- 1) Avviso di Selezione Pubblica per titoli ed esami;
- 2) Graduatoria provvisoria;
- 3) nota prot. 7062 del 10.05.2024 (comunicazione di esclusione);
- 4) Graduatoria Definitiva Intermedia ed elenco candidati esclusi;
- 5) pec del 12 giugno 2024;
- 6) nota prot. 5024 del 03.04.2024 (autocertificazione Tricomi);
- 7) autocertificazione genitori;
- 8) Diploma licenza media;
- 9) pec del 02.04.2024 e del 19.04.2024;
- 10) attestati e certificati prodotti;
- 11) atto costitutivo e statuto Messinaservizi Bene Comune S.p.a.
- 12) Regolamento del Personale (rev. N. 3 del 12.12.2022);
- 13) CCNL Servizi Ambientali Unitalia del 2016;
- 14) certificato di disoccupazione;
- 15) Consiglio di Stato, sez. VI, 11.05.2011, n. 2781;
- 16) Consiglio di Stato, sez. V, 14.04.2008, n. 1608;
- 17) Cassazione civile, sez. un. 03.07.2023, n. 18749.

Messina, 8 luglio 2024

avv. Giuseppe Tribulato



**AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA**  
Palermo, Via Messina n. 3  
PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com  
Tel./Fax 091.6260211

**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SEZIONE LAVORO**

Dott.ssa Rosa Bonanzinga

RG 3715/2024

*Memoria difensiva*

La Messinaservizi Bene Comune S.p.a., avente sede legale in Messina (ME), in Piazza Unione Europea snc, Cap 98122, P. Iva e C.F. 03459080838, legalmente rappresentata dalla sig.ra Mariagrazia Interdonato, nata il 15.9.1979 a Messina (ME), codice fiscale NTRMGR79P55F158L rappresentata e difesa **dall'Avv.to Nicolò Vella** (PEC: avvocatovella@pec.it; C.F. VLLNCL86T21A089V; Fax: 091.7754961) del foro di Agrigento e con Studio sito in Via Esseneto n. 76, **dall'Avv. Carmelo Neri** (PEC: avv.carmeloneri@pec.it; C.F. NRECML88H04A089E; 091.6260211) con studio in Via Messina n. 3 a Palermo, ove è anche eletto il domicilio per le notificazioni così come indicato nel mandato difensivo presente in atti.

**C O N T R O**

Il Sig. Tricomi Salvatore, nato il 28.8.2002 a Messina (ME), codice fiscale TRCSVT02M28F158Y, residente in via Gerobino Pilli, elettivamente domiciliato in Messina via Felice Bisazza n. 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tribulato.

**E NEI CONFRONTI**

- Del sig. Arena Placido Gabriele, nato il 22.02.2000 a Messina (ME) e ivi residente in Via Giuseppe Vinci (controinteressato)
- Del sig. Giordano Alberto, nato il 17.07.1995 a Messina (ME) e ivi residente in via Comunale Santo n. 93/A (controinteressato).



Oggetto: esclusione dalla graduatoria per carenza dei requisiti partecipativi

**Premesso che:**

- La MSBC S.p.a. ha indetto un bando/concorso per l'assunzione [tra gli altri] di n. 55 profili A di I livello del CCNL Utilitalia, per la gestione del verde pubblico nel comune di Messina<sup>1</sup>.
- In aderenza al bando (*lex specialis*) e al regolamento per il reclutamento del personale – adottato ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 175/2016 – la Società ha affidato alcune fasi della procedura concorsuale a una società di selezione esterna (SELEXI) che ha curato la fase della predisposizione della prova e di correzione della medesima, con annessa predisposizione delle graduatorie.
- Il ricorrente, con domanda prot. n. 0752-00724 del 14\06\2023 richiedeva la partecipazione alla procedura, al termine del quale totalizzava un punteggio pari a 31,05.
- A seguito delle prove, lo stesso veniva dunque inserito nella graduatoria provvisoria, in attesa di espletare i controlli circa i requisiti partecipativi, specie con riferimento a quelli di cui all'art. 2, lett. L), del bando, i quali ricalcano l'art. 14 del regolamento per il reclutamento del personale adottato da MSBC SPA ai sensi dell'art. 19 T.U. 175/2016.
- In data 19.3.2024, con nota prot. n. 4261 la MSBC invitava il sig. Tricomi ad indicare *“l'Istituto Scolastico Superiore ovvero l'Ente di Formazione Professionale autorizzato presso il quale è possibile rivolgersi per accertare il regolare adempimento dell'obbligo di legge”*.
- A fronte della chiarissima richiesta inoltrata, con mail del 21.3.2024 il sig. Tricomi dichiarava di *“di aver frequentato, ai fini dell'assolvimento dell'istruzione obbligatoria, Presso l'ente di formazione professionale Anfe per un corso professionalizzante”*.
- Non potendo procedere all'assunzione sulla base di una mera autodichiarazione, in data 22.3.2024 la MSBC – **NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ODIERNO RICORRENTE** – trasmetteva al Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana la nota prot. n. 4499 con cui richiedeva l'ostensione della documentazione avente ad oggetto l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte del sig. Tricomi.
- Non avendo ricevuto alcun riscontro dal Dipartimento regionale, con nota prot. n. 7062 del 10.5.2024, la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. comunicava al sig. Tricomi di aver proceduto alla sua esclusione dalla graduatoria *“seppur con riserva di riesame in caso della produzione della documentazione necessaria”*.

Difatti, in capo al ricorrente (ai fini della stipula del contratto) difettava il requisito in base al quale: *Per essere assunti alle dipendenze di MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA – salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie – sono indispensabili i seguenti requisiti: Possesso del titolo di studio e degli altri eventuali requisiti personali, professionali e/o titoli speciali richiesti dalla legge o precisati nell'avviso di selezione.*

---

<sup>1</sup> PROVVEDIMENTO N. 109 DEL 09.05.2024 Prot. n. 7010 del 09.05.2024 avente ad OGGETTO: Selezione per n. 55 operatori Liv. 1, CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato per servizi di manutenzione verde pubblico nel Comune di Messina – Profilo “A”



- Con ricorso notificato alla MSBC il sig. Tricomi ha lamentato l'intervenuta esclusione, ritenendo incongrua la motivazione e ingiuste le norme del bando e pertanto ha affidato la propria difesa a n. 2 motivi:
- IV. *“Violazione CCNL Servizi Ambientali Unitalia del 2016, del Regolamento del Personale di Messinaservizi (rev. 3 del 12.12.2022) e del DPR 487/1994”;*
- V. *“Violazione e falsa applicazione di legge: D.M. n. 139/2007, art. 1 comma 1 ed art. 4 comma 1; L. n. 296/2006 art. 1 commi 622 e 6245; DPR 445/2000 artt. 46-48 ed artt. 71 e 75; art. 2697, 2 comma, c.c.; difetto di istruttoria e di motivazione”.*

o o o

Le ragioni giuridiche del Ricorrente sono prive di pregio e si pongono in antitesi al bando, alla normativa di settore nonché al regolamento per il reclutamento del personale, con la conclusione che esse andranno rigettate con il favore delle spese di lite. La tutela cautelare andrà anch'essa integralmente rigettata, in quanto sguarnita dei presupposti richiesti.

## IN DIRITTO

### I. CORRETTEZZA DELL'ESCLUSIONE CON RISERVA DI RIESAME

Il ricorrente, come risulta dagli atti, è stato escluso con riserva per carenza del requisito partecipativo connesso all'art. 2 lettera L del bando, che così prescrive: *possesso titolo di studio comprovante l'assolvimento della istruzione obbligatoria ai sensi del D.M. 139/2007 (o titolo equivalente per i cittadini non italiani).*

**Nella motivazione contenuta nella nota prot. 7062 del 10.05.2024 con cui è stata comunicata l'esclusione, la MSBC ha precisato che:** *“Le è stato richiesto per le vie brevi di inviare documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo scolastico e, successivamente, a seguito della mancata produzione della relativa attestazione, Ella ha dichiarato di aver completato il proprio ciclo di studi dopo la licenza media attraverso un percorso di formazione professionale regionale presso ente accreditato. Sulla base di tale comunicazione, con nota prot. n. 4499/2024 del 22.03.2024, si è proceduto a richiedere al Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana l'ostensione della documentazione avente per oggetto l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Poiché ad oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte del Dipartimento Regionale Competente, questa Amministrazione ha deciso di escluderla dalla graduatoria, seppur con riserva di riesame in caso della produzione della documentazione necessaria”.*

Considerato il mancato assolvimento dell'obbligo di produzione gravante sul ricorrente e non risultando ancora oggi provato il possesso dei requisiti richiesti dal bando, nessuna eccezione può muoversi all'operato della **Società che ha fatto corretto uso dei propri poteri ed ha escluso il ricorrente per carenza del requisito assunto.**

o o o

### II. CORRETTEZZA DELL'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA e contestuale e validità degli atti presupposti al bando e che impediscono, ai sensi dell'art. 19 commi 1, 2 e 4 D.Lgs. 175/2016 la stipula del contratto di lavoro.



Il ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso di selezione e di tutti gli atti presupposti all'avviso medesimo (regolamento per il reclutamento) in base ai quali: *considerata la natura pubblica dei Soci di MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA, l'assoggettabilità di MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA stessa alle norme in materia di trasparenza e anticorruzione in conseguenza dei servizi pubblici gestiti e dei particolari requisiti di integrità morale necessari, per policy aziendale e comunque in aderenza al concetto di " esigenza di difesa anticipata della P.A. ", per essere dipendenti di una società in controllo pubblico è necessario possedere i seguenti requisiti: **Possesso del titolo di studio e degli altri eventuali requisiti personali, professionali e/o titoli speciali richiesti dalla legge o precisati nell'avviso di selezione.***

Il motivo per cui l'avviso e il regolamento andrebbero annullati – a parere del ricorrente – va ricercato nel fatto che *"il posto messo a selezione è il più basso previsto dal CCNL Servizi Ambientali Unitalia"* circostanza che a suo dire *"non richiede per l'accesso alla qualifica alcun titolo o requisito culturale proprio in virtù delle mansioni ascrivibili al posto de quo"*.

#### **L'assunto del ricorrente è palesemente infondato.**

Premessa l'inammissibilità della censura atteso che il bando di concorso non è stato mai impugnato e che, per tale motivo, lo stesso esplica pienamente i suoi effetti, in ogni caso, nel merito della vicenda, si consideri quanto segue.

L'art. 19 comma 2 del D.lgs. 175/2016 prescrive che: *Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.*

E che, solo **In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti**, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La modifica sostanziale introdotta dal T.U. per le società *in house* prevede che, differentemente dal passato, i criteri di cui al comma 3 dell'art. 35 D.Lgs. 165/2001 debbano "informare la procedura di selezione".

E che tale norma trovi piena applicazione solo *"In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti per il reclutamento del personale"*.

1. Sul sito della società è pubblicato il "Regolamento per il reclutamento del personale", raggiungibile dal link <https://onlinepa.info/index.php?page=moduli&mod=6&ente=188&node=97>.
2. Dunque, dacché la Società nell'indicazione dei requisiti assuntivi specificamente inseriti nel bando ha semplicemente previsto, in aderenza all'art. 19 D.Lgs. 175/2016 comma 2 e 3, il rispetto del proprio regolamento interno (che è bene precisare non è in alcun modo in contrasto con l'art. 35 comma 3 del D.lgs. 175/2016), **la volontà di assumere soggetti dotati di un determinato titolo di studio o, come nel caso di specie, che abbiamo semplicemente completato il percorso di istruzione obbligatoria, dovrà ritenersi perfettamente lecita e aderente al regolamento per il reclutamento del personale.**



**La società, in sostanza, ha fatto un normale uso dei propri poteri, richiedendo che il soggetto da assumere possedesse determinati requisiti, espressi nel bando.**

Del resto, disapplicare o invalidare la clausola dell'avviso pubblico comporterebbe sia un'automatica disapplicazione dell'art. 19 del D.lgs. 175/2016 (nella parte in cui rimanda al regolamento interno per la disciplina sul reclutamento dall'esterno), sia l'obbligo a contrattare in difformità al proprio regolamento interno, con chiare ricadute anche sulla validità dei contratti stipulati.

Un contratto stipulato in difformità al regolamento interno della Società risulta affetto da invalidità, nella più grave forma della nullità, ai sensi dell'art. 19 comma 4 D.Lgs. 175/2016 che così recita: i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli.

E certamente, i criteri adottati col regolamento della Società all'art. 14, sino a un'invalidazione dei medesimi, rimangono perfettamente validi e impediscono la stipula di un contratto con soggetti che non rispettino gli stessi.

**1) Correttezza della procedura di esclusione in aderenza al regolamento della Società e all'art. 35 comma 3 D.lgs. 165/2001.**

**Ambito normativo di riferimento**

La disciplina per il reclutamento e la gestione del personale delle Società in regime "in house" è interamente contenuta del D.Lgs. 175/2016 (cd. Testo unico per le società a capitale pubblico) che all'art. 19 prescrive:

*1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.*

*2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. **In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti**, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.*

*3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

**L'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001**, prevede che:

*3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:*



- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;

Il D.Lgs. 75/2016 ha superato, innovandone la portata in modo organico e completo, la precedente disciplina contenuta nel D.L. 112 e 113/2008 e 78/2009, cosicché ad oggi è l'unica fonte da cui enucleare le norme di riferimento.

**Valutando attentamente l'art. 19 del T.U.** (anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte Sez. Lav. 12414/2021) è chiaro che le procedure di reclutamento del personale per le società *in house* debbano essere “gestite mediante i regolamenti interni pubblicati sul sito” e “informate ai criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001”;

**che solo in assenza di detti regolamenti interni potrà applicarsi l'art. 35 in via sussidiaria.**

o o o

Precisata la normativa di riferimento, andrà chiarito se l'inserimento del requisito soggettivo consistente nel completamento dell'obbligo scolastico - quale requisito culturale minimo per l'accesso dall'esterno al profilo in questione - si ponga in contrasto alle prerogative del D.Lgs. 175/2016, o se lo stesso debba intendersi quale validamente apposto.

Analizzando il testo dell'art. 35 comma 3 il requisito soggettivo consistente nell'assolvimento all'obbligo di istruzione NON viola in alcun modo il dettato testuale della norma dacché **in nessuna parte di essa si legge di un dovere a contrattare con soggetti che non abbiamo assolto a tale obbligo ex lege previsto.**

**Stando così le cose, l'avviso dovrà ritenersi perfettamente valido.**

o o o

### III. IN MERITO AL PRIMO MOTIVO DI DOGLIANZA<sup>2</sup>

Il ricorrente deduce variamente l'illegittimità dell'operato della Soc. MSBC S.p.a. nella parte in cui la stessa ha previsto nell'avviso di selezione il seguente requisito: **possesso del titolo di studio e degli altri eventuali requisiti personali, professionali e/o titoli speciali richiesti dalla legge o precisati nell'avviso di selezione.**

---

<sup>2</sup> *Violazione del CCNL Servizi Ambientali Unitalia del 2016, del Regolamento del Personale di Messinaservizi (rev. 3 del 12.12.2022) e del DPR 487/1994.*



Secondo il sig. Tricomi la Società non era legittimata a richiedere neppure un requisito di istruzione minimo per l'accesso alla “*selezione pubblica per titoli ed esami di numero cinquantacinque operatori livello 1 CCNL Utilitalia*” dacché “*il predetto CCNL non richiede per l'accesso alla qualifica alcun titolo o requisito culturale proprio in virtù delle mansioni ascrivibili al posto de quo*”.

Nel sostenere la propria tesi, il sig. Tricomi evidenzia altresì che “*anche il Regolamento del Personale di Messinaservizi Bene Comune S.p.a. non prevede alcun titolo di studio o requisito particolare per l'accesso alla citata qualifica*”.

Il ricorrente, peraltro, sostiene altresì l'illegittimità di tale clausola poiché in contrasto con l'art. 2 del D.P.R. n. 487/1994 concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni” in base al quale i bandi potrebbero solo indicare il possesso di un titolo di studio o di titoli esperienziali e mai l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Per le ragioni suesposte, il sig. Tricomi chiede al Tribunale di Messina di disapplicare/annullare il contenuto del bando.

L'assunto del ricorrente è palesemente infondato.

\*

Per spiegare le ragioni di tale infondatezza va da subito chiarito che ogni qualvolta un'amministrazione esercita un potere amministrativo non vincolato – come quello di cui si discute – alla stessa è consentito muoversi entro i limiti concessi dalla cd. “**discrezionalità amministrativa**”.

Più precisamente, per discrezionalità amministrativa deve intendersi la facoltà dell'amministrazione di scegliere tra più comportamenti giuridicamente leciti al fine di garantire il soddisfacimento dell'interesse concretamente perseguito.

Nell'esercizio di tale facoltà l'amministrazione è tenuta ad effettuare un'attenta analisi comparativa degli interessi secondari che vengono in rilievo, in vista del raggiungimento dell'interesse primario perseguito.

Per tali ragioni, quando un'amministrazione bandisce una procedura ad evidenza pubblica, da un lato, deve garantire il rispetto di norme eterodirette (imposte, cioè dalla Legge) mentre, dall'altro, ha facoltà di prevedere e richiedere il possesso di requisiti ulteriori, purché rispondenti alle concrete esigenze assuntive.

In entrambi i casi, tutte le predette regole devono essere convogliate all'interno della cd. *lex specialis* rappresentata dal **bando**.

In tutti questi casi, le decisioni operate in tal senso dall'Amministrazione sono espressione della sua discrezionalità amministrativa.

Il Giudice Amministrativo ha, di recente, stabilito che “***l'Amministrazione, in occasione dell'individuazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli valutabili nell'ambito della procedura concorsuale, gode di ampia discrezionalità, poiché le scelte relative, in quanto finalizzate alla concreta cura e all'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico, riguardano il merito dell'azione***”.



*amministrativa e sfuggono, pertanto, al sindacato di legittimità del G.A., salva la loro palese arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità in rapporto al fine che si intenda concretamente perseguire*” (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 11257/2019).

Da quanto sopra emerge, dunque, che la discrezionalità amministrativa non si traduce nell'assoluta libertà dell'amministrazione, rimanendo comunque soggetta a limiti sia “minimi” che “massimi”.

Per quanto attiene ai primi, gli stessi vanno individuati nell'art. 2 del del D.P.R. n. 487/1994 che sul punto prescrive che “*possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso*” (nel caso di specie la MSBC ha addirittura richiesto un requisito inferiore: il solo assolvimento dell'obbligo scolastico).

Al contrario, per quanto attiene ai secondi, in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all'affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della manifesta illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà.

In altri termini, quando – come nel caso in esame – si contesta la discrezionalità amministrativa esercitata non possono essere sindacate in sede giurisdizionale le scelte di merito operate dall'amministrazione, potendosi solo valutare il comportamento contestato per eventuale eccesso di potere che in casi simili si esprime nella forma della **manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza ed evidente sproporzionalità** del comportamento censurato.

Precisato quanto sopra, occorre a questo punto capire se la scelta di richiedere il possesso del requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico possa di per sé essere valutata come manifestamente illogica, irragionevole e sproporzionata rispetto alle esigenze assuntive della MSBC.

Nel compiere questa analisi, in primo luogo, si porta all'attenzione di codesto On.le Tribunale di Messina che la con previsione contenuta nel bando la MSBC ha richiesto non tanto un titolo specialistico, quanto, piuttosto, il requisito minimo di aver frequentato la scuola dell'obbligo per il tempo previsto dalla legge (10 anni).

E di certo, l'introduzione del requisito in commento non può risultare neppure sproporzionata in relazione alle mansioni a cui sarebbe stato sicuramente adibito il sig. Tricomi se solo avesse dato prova del requisito richiesto.

Se, infatti, è vero che il profilo ricercato era da adibire a “*operatori livello 1 CCNL Utilitalia*” è anche vero che la posizione in questione richiede da parte del candidato la capacità di



inserimento all'interno di un'organizzazione complessa composta da mezzi e persone, turni da rispettare, di precise prescrizioni da comprendere e a cui dar seguito.

Per individuare il profilo base capace di inserirsi, adattarsi e dar seguito alle necessità aziendali la MSBC si è limitata a chiedere il solo rispetto dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e non di certo una laurea in ingegneria ambientale.

Dunque, è alla luce dei già menzionati elementi che dovrà essere vagliato l'operato dell'amministrazione che, in aderenza al proprio regolamento e alle proprie esigenze gestionali, ha chiaramente inserito nel bando una clausola con cui ha chiesto la dimostrazione di un requisito minimo ed elementare.

Detto requisito è tutt'altro che *contra legem*, come vorrebbe lasciar intendere il ricorrente, risultando perfettamente logico, ragionevole e proporzionato al profilo ricercato con il bando di selezione nonché alle più ampie esigenze aziendali.

Ne deriva, pertanto, l'assoluta infondatezza delle doglianze avanzate dal ricorrente con il primo motivo di ricorso.

## VI. IN MERITO AL SECONDO MOTIVO DI DOGLIANZA<sup>3</sup>

Con il secondo motivo di ricorso il sig. Tricomi ha censurato l'operato della MSBC per difetto di istruttoria e di motivazione.

A parere del ricorrente *“il provvedimento di esclusione deve pertanto considerarsi illegittimo e comunque adottato in difetto di istruttoria e di motivazione laddove dal mancato riscontro da parte della Regione Siciliana alla richiesta di ostensione [...] non può affatto desumersi che la mancata iscrizione e frequentazione del corso di formazione ANFE”*.

Prima di entrare nel merito delle censure mosse dal ricorrente va riportato, sia pure per punti, l'operato della MSBC a seguito della pubblicazione dell'avviso di selezione.

La Società:

- in data 14.6.2023 riceveva e riteneva ammissibile la domanda di partecipazione alla selezione pubblica trasmessa dal sig. Tricomi Salvatore;
- ammetteva il sig. Tricomi a tutte le prove selettive sulla base delle sole autocertificazioni e ne valutava positivamente il risultato;
- inseriva il ricorrente in posizione utile nella graduatoria provvisoria;
- con nota n. 4261 del 19.3.2024 invitava il ricorrente *“a indicare l'Istituto Scolastico Superiore ovvero l'Ente di Formazione Professionale autorizzato presso il quale è possibile rivolgersi per accertare il regolare adempimento dell'obbligo di legge”*;
- con nota prot. n. 4499 del 22.3.2024 trasmetteva alla Regione Sicilia – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale una richiesta di acquisizione del *“certificato attestante il regolare adempimento dell'obbligo di istruzione scolastica ai sensi di legge”*;

---

<sup>3</sup> *Violazione e falsa applicazione di legge: D.M. n. 139/2007, art. 1 comma 1 ed art. 4 comma 1; L. n. 296/2006 art. 1 commi 622 e 624; DPR 445/2000 artt. 46-48 ed artt. 71 e 75; art. 2697, 2 comma, c.c.; Difetto di istruttoria e di motivazione*



- con nota prot. 7062 del 10.5.2024 comunicava al ricorrente l'avvenuta esclusione con riserva di riesame a causa della mancanza di prova in merito all'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico.

Alla luce di quanto riportato sopra è quanto meno singolare che il ricorrente abbia deciso di contestare alla MSBC il difetto di istruttoria e di motivazione nella decisione di esclusione, anche perché, da un lato contesta la “sussistenza dell'obbligo giuridico”, dall'altro dichiara di avere ottenuto il requisito tramite un corso regionale, ma di non essere in grado di produrlo alla MSBC S.p.a..

Delle due l'una, o il candidato è in possesso del requisito e dunque del documento, ovvero il documento è ultroneo e dunque non vale neanche la pena indagarne l'esistenza. (ciò, però, con la consapevolezza che altri 1200 candidati hanno invece prodotto il documento e dimostrato il requisito)

La società, infatti, a seguito della ricezione della domanda di partecipazione all'avviso di selezione e in considerazione delle sole autocertificazioni dei requisiti e dei titoli in questa contenuti ha consentito al sig. Tricomi di partecipare al bando, di affrontare le prove selettive, di collocarsi utilmente in graduatoria.

Soltanto a valle delle predette procedure, prima di procedere all'assunzione, la MSBC ha richiesto al sig. Tricomi di documentare l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico.

In mancanza di una tale prova, la stessa Società – nell'esclusivo interesse del ricorrente – si è fatta promotrice di un'attività di ricerca della documentazione necessaria a dimostrare il possesso del requisito, inviando essa stesa una richiesta al Dipartimento regionale competente.

Soltanto a seguito del mancato riscontro della Regione, la MSBC ha comunicato al ricorrente i motivi dell'avvenuta esclusione, avendo tuttavia cura di evidenziare che si trattava di un'esclusione “*con riserva di riesame in caso di produzione della documentazione necessaria*”.

A fronte di quanto sopra, onestamente, non si comprende (ed è forse il caso che il ricorrente ce lo spieghi) cos'altro avrebbe dovuto fare la MSBC in un caso simile.

La correttezza dell'operato della Società è ancor di più avvalorata dal fatto che, ad oggi, è lo stesso sig. Tricomi a non dare prova dell'avvenuta frequentazione del corso ANFE.

A seguito di una specifica richiesta che lo stesso ha rivolto alla Regione Sicilia, quest'ultima difatti ha fornito la seguente risposta:

***“Gentile avvocato,***

***Le informazioni non sono sufficienti per poter verificare la presenza o meno dell'attestazione.***

***Occorre acquisire la qualifica da acquisire, il codice corso, e il soggetto erogatore (ANFE Regionale, ANFE Catania, ANFE Caltanissetta, etc)”.***



Dinanzi a questo stato di cose, il sig. Tricomi avrebbe voluto che la MSBC avesse provveduto alla sua assunzione per mero atto di fede e non essendoci riuscito oggi chiede a codesto On.le Tribunale di accogliere il ricorso proposto, anche in questo caso, per puro atto di “fede giuridica”.

Difatti, anche nel presente giudizio, manca la prova dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico né la stessa la si può ricavare dalle **dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà** prodotte dal sig. Tricomi che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, **non costituiscono di per sé prova idonea, esauendo i loro effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi** (cfr, Cass. SS.UU. 12065/2014).

Pertanto, in ragione delle considerazioni esposte e in mancanza di evidenze documentali circa i fatti affermati dal ricorrente non può che confermarsi l'assoluta correttezza dell'operato della MSBC.

In conclusione, non è possibile desumere il possesso di un requisito necessario senza che il candidato, che ne ha autocertificato il possesso, sia poi in grado di produrre il documento stesso.

Per tutto quanto sopra esposto, il Tribunale di Messina,

### **VOGLIA**

dichiarare inammissibile il ricorso;

rigettarlo nel merito;

Con condanna alle spese di lite.

Il valore di causa è invariato, non è proposta domanda riconvenzionale né chiamata di terzo in giudizio.

Si produce la documentazione come da separato indice.

Avv. Carmelo Neri

Avv. Nicolò Vella





**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SEZIONE LAVORO**

**DECRETO**

Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga,  
letto il ricorso iscritto al n. 3715/2024 R.G.

p.q.m.

fissa l'udienza del 09/04/2025 disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente nei termini di legge.

Autorizza la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito web di Messinaservizi Bene Comune S.p.a. di copia del presente decreto e del ricorso nei termini di legge.

Dispone che l'udienza del 09/04/2025 sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Assegna, pertanto, alle parti termine perentorio fino al 09/04/2025 per il deposito di note.

Messina, 09/07/2024

Il Giudice del lavoro

*Dott.ssa Rosa Bonanzinga*





TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 3715/2024 R.G., per il quale è fissata udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;

preso atto che a decorrere dal 26/11/2024 è entrato in vigore il d.lgs. n. 164/2024 e che l'art. 3 del citato d.lgs. ha modificato l'art. 127 ter c.p.c.;

ritenuto, pertanto, necessario celebrare in presenza la prima udienza di discussione ex art. 420 c.p.c.;

p.q.m.

a parziale modifica del precedente decreto, dispone che l'udienza del 09/04/2025 sia celebrata di presenza con la comparizione personale delle parti alle ore 09:10;

onera parte ricorrente di notificare a controparte, ove non ancora costituita, il presente decreto entro 15 gg. prima.

Messina, 01/03/2025

Il Giudice del lavoro  
*Rosa Bonanzinga*





**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SEZIONE LAVORO**

All'udienza del 16/04/2025 davanti al Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga, nel procedimento iscritto al n. 3715/2024 R.G. sono comparsi per parte ricorrente l'Avv. Giuseppe Tribulato e per parte resistente l'Avv. Alessandro Ardiri per delega degli Avvocati Neri e Vella.

L'Avv. Tribulato dichiara che la notifica del ricorso di merito unitamente al decreto di fissazione udienza a trattazione scritta per il 09/04/2025 è stata effettuata ritualmente alla società resistente e ai controinteressati Arena e Giordano mentre non risulta l'attestazione dell'avvenuta notifica per pubblici proclami sul sito della società resistente richiesta da parte ricorrente; rileva, altresì, che risulta notificato tardivamente il decreto di trattazione in presenza ai controinteressati Arena e Giordano per la prima udienza del 09/04/2025; chiede dunque di essere rimesso in termine per effettuare le notifiche.

L'Avv. Ardiri si rimette alle valutazioni del Giudice in ordine alla richiesta di controparte.

Il G.L.

Preso atto di quanto sopra, rinvia la causa all'udienza del 24/09/2025, ore 10:30, per la comparizione delle parti ed autorizza parte ricorrente a rinotificare ai controinteressati il ricorso, gli atti di causa ed il presente provvedimento, mediante pubblicazione sul sito web di Messinaservizi Bene Comune S.p.a. nei termini di legge nonché a notificare ai controinteressati Arena e Giordano indicati in ricorso il presente provvedimento nei termini di legge.

Messina, 16/04/2025

Il Giudice del lavoro  
*Rosa Bonanzinga*



STUDIO LEGALE

*Avv. Giuseppe Tribulato*

PATROCINANTE IN CASSAZIONE


PROCURA AD LITEM

Il sottoscritto sig. TRICOMI SALVATORE, nato il 28.08.2002 a Messina (codice fiscale TRCSV02M28F158Y) conferisce il potere di rappresentanza e difesa, nel procedimento contro MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A. (codice fiscale 03459080838) in persona del legale rappresentante pro-tempore, per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla Graduatoria Definitiva Intermedia del Concorso per titoli ed esami per l'assunzione di n. 55 Operatori Liv. I CCNL Utilitalia, pubblicata in data 10.05.2024, all'avv. TRIBULATO GIUSEPPE del Foro di Messina (codice fiscale TRBGPP69S28C351W; studio legale in Messina via Felice Bisazza n. 30, tel. 090675520; PEC: [studiotribulato@pec.giuffre.it](mailto:studiotribulato@pec.giuffre.it)). Si conferisce al predetto difensore ogni più ampio potere di legge e, pertanto, a titolo esemplificativo, a notificare atti di precetto, presentare richieste monitorie, cautelari e di merito, domande riconvenzionali e chiamate in garanzia ed esercitare le difese in ogni fase, stato e grado del giudizio ed atti, inerenti, conseguenti e successivi ivi compresa la fase esecutiva; si conferisce altresì il potere di rinunciare agli atti del giudizio e di stipulare accordi transattivi. Dichiaro altresì, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/03, ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Si autorizza, altresì, l'avv. Tribulato Giuseppe a nominare sostituti ed a delegare terzi per la partecipazione alle udienze.

sig. Tricomi Salvatore



per autentica  
avv. Giuseppe Tribulato



**Spett.le MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.**

pec: [messinaservizibenecomune@pec.it](mailto:messinaservizibenecomune@pec.it)

Oggetto: Sig. Tricomi Salvatore, richiesta di pubblicazione sul sito web di Messinaservizi Bene Comune S.p.a. di copia degli atti processuali inerenti il giudizio di merito pendente presso il Tribunale di Messina sez. lavoro, RG n. 3715/2024.

Il sottoscritto avv. Giuseppe Tribulato (codice fiscale TRBGPP69E28C351W), elettivamente domiciliato in Messina via Felice Bisazza n. 30 (pec: [studiotribulato@pec.giuffre.it](mailto:studiotribulato@pec.giuffre.it)) quale difensore costituito del sig. TRICOMI SALVATORE, nel procedimento pendente presso il Tribunale di Messina, sez. lavoro, in esecuzione del Decreto reso il 16/04/2025, chiede che la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. provveda a pubblicare sul proprio sito web i seguenti atti per darne formale conoscenza ai controinteressati:

- 1) Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Messina sez. lavoro (RG 3715/2024 – procedimento di merito);
- 2) memoria di costituzione della Messinaservizi Bene Comune
- 3) Decreti del 09.07.2024, del 1.03.2025 e del 16.04.2025 di fissazione udienza di merito al 24.09.2025 con autorizzazione alla notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito web di Messinaservizi Bene Comune S.p.a.;
- 4) procura ad litem rilasciata dal sig. Tricomi Salvatore.

Si chiede alla Messina Servizi Bene Comune S.p.a. il rilascio di attestazione dell'avvenuta pubblicazione.

Distinti saluti

Messina, 28/04/2025

avv. Giuseppe Tribulato

